

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

III COMMISSIONE

SEDUTA DI LUNEDI' 14 APRILE 1980

1. La III Commissione ha preso in esame nella seduta del 14/4/1980, la p.d.l. a firma dei consiglieri Princigalli, D'Alena, Laera ed altri "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale 4/8/78 n. 440. Delega di funzioni amministrative alle Province, alle Comunità Montane o ai Comuni.

2. Dopo ampia discussione la Commissione decide di esprimere parere favorevole su detta p.d.l. ad unanimità di voti dei commissari presenti nel testo modificato di cui all'allegato n.1 che fa parte integrante della presente decisione.

Relatore: Antonio Dell'Aquila.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge costituisce attuazione della legge 4 agosto 1978 n.440, contenente norme in materia di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

All'art.2, nel rispetto della legge nazionale che per la definizione di insufficientemente coltivato fa riferimento alla potenzialità produttiva, si è ritenuto opportuno precisare che le Commissioni provinciali di cui all'art.3 della legge n.440/1978, nell'emettere il parere tengano conto delle produzioni medie, nell'ultimo triennio, ottenute per le medesime colture dei terreni della stessa zona; della possibilità di piena utilizzazione delle strutture aziendali o interaziendali delle terre richieste; della possibilità di utilizzazione di impianti irrigui; della possibilità di utilizzazione di strutture di trasformazione e commercializzazione esistenti nella zona.

Agli artt. 3 e 4 sono stabilite le norme e le procedure per la determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e per il censimento delle terre incolte o abbandonate; per la prima è prevista la delega piena alle Province, mentre per il secondo è prevista la delega alle Comunità montane e, per i territori in esse non comprese, a favore dei Comuni

Agli artt. 6 e 7 sono disciplinati il procedimento di assegnazione e i compiti della Commissione provinciale di cui all'art.3 della legge nazionale, evidenziando gli importanti compiti che questa viene ad assumere -quale organo tecnico della Pubblica Amministrazione- nella nuova disciplina della materia.

In particolare, per il controllo degli indirizzi programmatori stabiliti dalla Regione e comunque dai piani aziendali o interaziendali, è stato previsto che anche i proprietari o gli aventi diritto che vogliono coltivare direttamente devono presentare domanda di assegnazione e che tale domanda non porta automaticamente all'assegnazione della terra, quando il piano presentato non contenga più adeguate previsioni rispetto a quelle dei piani presentati da altri richiedenti.

Senza dire che la presentazione della domanda di assegnazione da parte dei proprietari o aventi diritto che vogliono coltivare direttamente, consente di erogare le agevolazioni creditizie a coloro che presentano piani aziendali o interaziendali meritevoli.

E non va nemmeno dimenticato che l'assegnazione ai proprietari o agli aventi diritto di cui innanzi, costituisce il titolo giuridico in forza del quale eventuali coltivatori della terra assegnata sono tenuti al rilascio della terra stessa.

All'art.8, per i proprietari che siano lavoratori emigrati in Italia o all'estero, è stata prevista una sospensione di 4 anni di ogni provvedimento di cui alla legge n.440/1978, onde consentire l'eventuale ritorno all'attività agricola.

Per i piccoli proprietari, il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non superi i 4 milioni di lire, per le sole terre insufficientemente coltivate è stata prevista la sospensione di ogni provvedimento per 2 anni.

Agli artt.9 e 10, nell'ambito delle preferenze previste dalla legge n. 440/1978, sono state stabilite le priorità per quanto riguarda l'assegnazione e gli incentivi finanziari.

Per l'assegnazione delle terre ad utilizzazione agricola, si è innanzitutto stabilita la priorità a favore delle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra, in particolare per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di età dai 18 ai 35 anni in numero non inferiore ad un quarto. Tale priorità, come è evidente, tende a favorire la cooperazione e l'associazionismo che sono indicati, nello Statuto della Regione Puglia, tra gli obiettivi da perseguire per l'ammodernamento dell'agricoltura.

Sono state quindi stabilite le altre priorità, a favore dei coltivatori

diretti singoli o associati per fini di ampliamento aziendale, a favore delle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge n.285/1977, etc..

Invece, per quanto riguarda la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e per la protezione dell'ambiente, si è ritenuto di accordare la priorità nell'assegnazione alle Comunità montane, proprio perchè nei territori montani si avvertono le maggiori esigenze di predisporre strumenti programmatici a tutela dell'ambiente.

Per gli incentivi finanziari, si è accordata la priorità innanzitutto alle cooperative di giovani, più bisognose di altri soggetti per il ripristino delle condizioni culturali e per l'avvio dei piani aziendali o interaziendali.

Sono previsti mutui fino a venti anni a tasso agevolato e, in alternativa, per le cooperative^e per i coltivatori diretti singoli o associati, contributi in conto capitale sino al 75% della spesa ammessa a mutuo e ulteriori mutui della durata di 20 anni per la parte non coperta del contributo in conto capitale.

In particolare quando l'assegnatario sia un Comune o una Comunità montana, la misura del contributo in conto capitale può essere concessa a totale copertura della spesa ammessa.

Ed ancora un particolare indennità di L.100.000 mensili è prevista per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, titolari o coadiuvanti, soci di cooperative agricole, in età da 18 a 35 anni che siano assegnatari ai sensi della legge n.440/1978.

Per la erogazione degli incentivi, al fine dello sveltimento delle operazioni relative, è prevista all'art.11 la delega alle Comunità montane o alle Province.

Infine all'art.14 sono previste le autorizzazioni di spesa e le variazioni di bilancio per l'attuazione della normativa sulle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Colleghi Consiglieri,

la presente legge è il risultato dell'esame svolto dalla III Commissione su una proposta di legge a firma dei consiglieri Princigalli, D'Alena, Laera ed altri. Costituisce una iniziativa legislativa unitaria su cui la III Commissione ha ritenuto di dover esprimere parere favorevole ad unanimità, nella certezza che con essa finalmente potrà trovare applicazione anche nella nostra Regione la legge nazionale n.440 su cui vi sono tante aspettative anche di giovani coltivatori e operatori.

(Antonio Dell'Aquila)

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Allegato n. 1

PROPOSTA DI LEGGE

UTILIZZAZIONE DI TERRE INCOLTE, ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE 4/8/1978 N. 440

Relatore: Antonio Dell'Aquila

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 1 (Finalità della legge)

La Regione Puglia con la presente legge, in attuazione della legge 4/8/1978 n.440 contenente "norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

- detta norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente;
- detta norme per la delega di funzioni amministrative in materia alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 2 (Definizione delle terre insufficientemente coltivate)

Per la definizione delle terre insufficientemente coltivate, secondo quanto previsto dall'art.2 della legge 4/8/1978 n.440, si tiene conto:

- a) delle vocazioni colturali delle zone, al fine di precisarne la potenzialità produttiva;
- b) della possibilità di una piena utilizzazione degli impianti aziendali o interaziendali esistenti;
- c) della possibilità, nelle zone servite da impianti irrigui, di utilizzare l'irrigazione;
- d) della possibilità di utilizzare le strutture di trasformazione e commercializzazione esistenti nelle zone;
- e) della possibilità e degli indirizzi produttivi fissati dagli strumenti programmatori regionali, zonali e delle Comunità montane, se esistenti;
- f) della produzione media, nell'ultimo triennio, dei terreni richiesti in assegnazione e ^{della} produzione media ottenuta, per le stesse colture, in altre terre della stessa zona e con identica destinazione

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 3 (Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)

I Consigli provinciali sono delegati ad individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le zone del territorio di loro competenza caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e che siano suscettibili di utilizzazione per le finalità di cui all'art.1 della legge 4/8/1978 n.440.

All'uopo i Consigli provinciali si avvalgono dell'opera dell' ERSAP, dei giovani di cui alla legge 1/6/1977 n.285 e successive modificazioni e delle indicazioni dei Comuni e/o delle Comunità montane, per le zone del territorio in queste comprese.

Le Province, entro il termine di 30 giorni dalla determinazione delle zone, provvedono a far^{ne} pubblicare l'elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo Pretorio dei Comuni interessati per la durata di 20 giorni.

Dopo la scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, in caso di inattuazione da parte delle Province, i Comuni e/o le Comunità montane, per le zone in queste comprese, possono individuare zone del territorio di loro competenza caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e proporre alla Provincia la pubblicazione. In tale caso, la Provincia provvede alla pubblicazione secondo le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione degli elenchi delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni per iscritto da depositare presso il competente ufficio della Provincia.

Il Consiglio provinciale provvede alla determinazione delle zone di territorio caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini di cui all'art.1 della legge 4/8/1978 n.440, esaminando anche

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

segue Art. 3

le osservazioni presentate dagli interessati, previo parere della Commissione provinciale di cui all'art.3 della suddetta legge, entro i successivi 60 giorni.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste Pesca acque interne, Caccia

Art. 4 (Censimento delle terre incolte o abbandonate)

Dopo la determinazione delle zone di cui al precedente art.3 e nel termine di tre mesi dal suo compimento, con le stesse modalità di cui alla norma citata, le Comunità montane e, per i territori in esse non compresi, i Comuni provvedono al censimento delle terre incolte o abbandonate che si trovino nell'ambito delle dette zone secondo i criteri di cui all'art.2, primo comma della legge 4/8/1878 n.440.

Gli elenchi contenenti la classificazione delle terre, con tutti i dati necessari per la individuazione, sono pubblicati, entro il termine di 30 giorni dal compimento delle operazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo Pretorio dei Comuni interessati per la durata di 20 giorni.

L'inclusione dei terreni negli elenchi di cui al presente articolo, viene notificata a cura dei Comuni nei quali le terre ricadono ai proprietari e agli aventi diritto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al precedente comma. In caso di assenza, di irreperibilità o di rifiuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 137 e seguenti del Codice di Procedura civile, in quanto applicabili.

Le cooperative agricole, le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali bracciantili possono chiedere l'inclusione di terreni negli elenchi di cui al presente articolo.

I proprietari, gli aventi diritto e coloro che vi hanno interesse possono presentare per iscritto osservazioni in merito al censimento delle terre e alla loro classificazione.

Le Comunità montane e, per i territori in esse non compresi, i Comuni adottano gli elenchi di cui al presente articolo, esaminando anche le osser-

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

segue Art. 4

vazioni presentate dagli interessati, previo parere della Commissione Provinciale di cui all'art.3 della legge 4/8/1878 n.440.

Con le stesse modalità adottate per il censimento, si provvede allo aggiornamento degli elenchi.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acqua interna, Caccia

Art. 5 (Criteri per l'utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei piani aziendali o interaziendali)

I piani aziendali o interaziendali presentati dai richiedenti l'assegnazione, devono contenere precise indicazioni sulla utilizzazione agraria o forestale, per le finalità di cui all'art.1 della legge 4/8/1978 n.440, in coerenza con gli strumenti programmatori regionali, zonali e delle Comunità Montane, se esistenti.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consulare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 6 (Assegnazione delle terre)

Indipendentemente dalla determinazione delle zone, del censimento o della classificazione di cui all'art.4 della legge 4/8/1978 n.440, l'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate può avere luogo su richiesta dei proprietari o degli aventi diritto, di cui all'ultimo comma del citato art.3, e di qualunque interessato nel modo seguente.

La domanda di assegnazione va presentata alla Provincia territorialmente competente in tutto o in prevalenza e deve essere corredata:

- a) da tutti i dati necessari alla esatta individuazione delle terre e dalla indicazione della loro eventuale inclusione nelle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e relativa classificazione di cui all'art.4 della legge 4/8/1978 n.440;
- b) da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale per i fini di utilizzazione agricola di cui all'art.1 della legge 4/8/1978 n.440, ovvero da un piano di utilizzazione forestale per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente per le finalità previste dallo stesso surrichiamato art.1 in armonia con gli strumenti programmatori regionali, zonali e delle Comunità Montane, se esistenti.

Il proprietario o gli aventi diritto di cui all'ultimo comma dell'art.4 della legge 4/8/1978 n.440 che intendono coltivare direttamente, debbono darne comunicazione alle Province entro il termine di 45 giorni dalla notificazione.

I richiedenti possono avvalersi dell'assistenza dell'ERSAP per la redazio

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consulare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acquicola, Caccia

segue Art. 6

ne dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale.

In ogni caso l'ERSAP, su richiesta di chi vi abbia interesse, provvede alla constatazione dello stato dei luoghi esistente al momento della presentazione della domanda di assegnazione.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 7 (Compiti della commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4/8/1978 n.440 e provvedimento di assegnazione)

La Commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4/8/1978 n.440 si riunisce presso la sede della Provincia in cui ricade, in tutto o in prevalenza, la terra di cui si chiede l'assegnazione.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario della Amministrazione provinciale indicato dalla Giunta provinciale.

Su designazione delle associazioni sindacali e degli enti rappresentati nella Commissione provinciale, il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina dei componenti supplenti della detta Commissione provinciale.

La Commissione provinciale:

- a) emette parere motivato, nel rispetto del contraddittorio, sulla domanda di assegnazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma dell'art.6 della presente legge e negli altri casi entro lo stesso termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda di assegnazione, tenuta presente l'eventuale constatazione dello stato dei luoghi di cui all'ultimo comma dell'art.6 della presente legge.
Ove risulti il difetto di contraddittorio, la Commissione provinciale provvede d'ufficio alla integrazione;
- b) nel caso di presentazione di più domande relative alla stessa terra, idonee alla finalità di cui all'art.1 della legge 4/8/1978 n.440, procede alla comparazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali presentati valutando in concreto i requisiti tecnici dei piani e i requisiti soggettivi dei richiedenti;
- c) sentite le parti, stima e determina l'entità dei rimborsi per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo di cui al terzo comma dell'art.6 della legge 4/8/1978 n.440;

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

segue Art. 7

- d) esprime parere sulle disposizioni di cui all'art.8 della legge 4/8/1978 n.440, come specificato nella presente legge, per le terre appartenenti a lavoratori emigrati in Italia o all'estero^{nonchè} a piccoli proprietari, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i tre milioni di lire;
- e) esprime parere sulla durata della concessione in base alle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondo rustico e comunque per una durata rapportata ai tempi di realizzazione e sfruttamento del piano aziendale o interaziendale;
- f) vigila sulla attuazione dei piani aziendali o interaziendali emettendo alla scadenza di ogni anno solare successivo all'assegnazione parere motivato che viene notificato nel termine di 20 giorni all'assegnatario e agli altri richiedenti la stessa terra;
- g) nell'espletamento della sua attività, può avvalersi dell'opera dell'ERSAP.

Il provvedimento di assegnazione è emesso, entro 20 giorni dalla ricezione del parere della Commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4/8/1978 n.440, dal Presidente della Giunta provinciale in conformità del parere stesso. Detto provvedimento comprende la liquidazione dei rimborsi di cui al terzo comma dell'art.6 della legge 4/8/1978 n.440.

Per la immissione in possesso delle terre assegnate, si procede a norma degli artt. 605 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

In caso di mancata realizzazione del piano, il Presidente della Giunta provinciale provvede alla revoca dell'assegnazione. Entro 20 giorni dal provvedimento di revoca, si provvede alla notificazione all'assegnatario e agli altri richiedenti. A detta revoca si provvede previo parere della Commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4/8/1978 n.440.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

segue Art. 7

Gli altri richiedenti hanno diritto di riattivare il procedimento innanzi alla commissione provinciale, in caso di revoca dell'assegnazione, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento di revoca.

Ai componenti la commissione provinciale, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa regionale vigente in materia, è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonchè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, rimborsando altresì la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consolare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 8 (Utilizzazione delle terre di proprietà dei lavoratori emigrati in Italia o all'estero e dei piccoli proprietari di cui all'art.8 della legge 4/8/1978 n.440)

I lavoratori emigrati in Italia o all'estero che, entro 90 giorni dalla notificazione, si impegnino a coltivare direttamente le terre, hanno diritto alla sospensione per quattro anni del provvedimento di cui alla presente legge.

Con riferimento alle terre insufficientemente coltivate, i piccoli proprietari, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i 3 milioni di lire, hanno diritto alla sospensione per due anni dei provvedimenti di cui alla presente legge.

La sospensione di cui ai commi precedenti è dichiarata dal Presidente della Giunta provinciale, previo parere della Commissione provinciale di cui all'art.3 della legge n.4/8/1978 n.440.

Se i soggetti di cui ai precedenti comma non provvedono alla presentazione di un piano aziendale o interaziendale ^{almeno} 30 giorni prima della scadenza della sospensione, il procedimento per l'assegnazione delle terre prosegue secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti. In tale ultimo caso, ed entro 30 giorni dalla scadenza della sospensione, la Commissione provinciale di cui all'art.3 della legge 4/8/1978 n.440 ne dà comunicazione agli altri richiedenti l'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Anche in caso di presentazione di piano aziendale o interaziendale da parte dei soggetti di cui ai precedenti ^{commi} del presente articolo, se vi siano domande di altri richiedenti con riferimento alla stessa terra, la Commissione provinciale provvede alla comparazione di cui all'art.7, quarto comma, lettera b) della presente legge.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 9 (Destinatari delle terre e priorità nell'assegnazione)

Le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono assegnate secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) per l'utilizzazione agricola:
 - a) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di età dai 18 ai 45 anni in misura pari almeno a 1/4;
 - b) ai coltivatori diretti singoli o associati per fini di ampliamento aziendale;
 - c) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni;
 - d) alle società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio dell'attività agricola;
 - e) a qualunque altro richiedente
- 2) Per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e per la protezione dell'ambiente:
 - a) alle Comunità Montane;
 - b) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra agricoli e forestali, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di età dai 18 ai 45 anni in misura pari almeno a 1/4;
 - c) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni;
 - d) ai Comuni, singoli o associati;
 - e) a qualunque altro richiedente

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consulare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 10 (Incentivi finanziari per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dei piani aziendali o interaziendali da parte degli assegnatari)

Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dei piani aziendali o interaziendali, agli assegnatari possono essere concessi mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato sull'intera spesa ammessa. In alternativa, e limitatamente alle cooperative agricole e ai coltivatori diretti, singoli o associati, possono essere concessi contributi in c/capitale fino al 75% della spesa ammessa e mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato per la parte non coperta dal contributo in c/capitale. Il concorso regionale sugli interessi è concesso nella misura massima stabilita dall'art.18 della legge 9/5/1975 n.153 e dall'art.10, lettera a) della legge 10/5/1976 n.352.

Qualora si tratti di terreni pubblici e l'assegnatario sia un Comune o una Comunità montana, la misura del contributo in c/capitale può essere concessa a totale copertura della spesa ammessa.

Le operazioni di mutuo di cui ai commi precedenti sono coperte dalla garanzia di cui alla legge 2/6/1961 n.454 e successive modificazioni.

Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, titolari o coadiuvanti, soci di cooperative agricole, in età da 18 a 45 anni che siano assegnatari ai sensi della presente legge di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nei territori compresi nei perimetri delle Comunità montane, può essere concessa una indennità annua per un periodo non superiore a tre anni, in misura non superiore a lire centomila mensili. L'indennità è cumulabile con gli altri incentivi di cui al presente articolo.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

segue Art. 10

Gli incentivi di cui alla legge regionale 24/7/1978 n.34^v e successive modificazioni sono cumulabili con quelli previsti dalla presente legge. Il contributo di avviamento di cui al primo comma, lettera a) dell'art.2 della suddetta legge regionale può essere esteso agli assegnatari di cui alle lettere b) e c) del successivo comma del presente articolo e secondo le priorità ivi stabilite.

Gli incentivi finanziari di cui al primo comma del presente articolo sono concessi secondo le seguenti priorità:

- a) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1/6/1977 n.285 e successive modificazioni;
- b) ai coltivatori diretti singoli o associati per fini di ampliamento aziendale, con preferenza per quelli i cui piani siano coerenti agli obiettivi fissati dagli strumenti programmatori regionali, zonali e delle Comunità Montane;
- c) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di età dai 18 ai 35 anni in misura pari almeno a 1/4;
- d) alle società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per lo esercizio dell'attività agricola;
- e) ai proprietari o agli aventi diritto di cui all'ultimo comma dell'art.4 della legge 4/8/1978 n.440;
- f) ad ogni altro richiedente.

I contributi in c/capitale di cui al presente articolo sono erogati per il 75% al momento dell'assegnazione e per la restante parte dopo il ripristino e la messa a coltura. L'indennità di cui al precedente quarto comma è invece erogata per intero al momento dell'assegnazione.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consulare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acqua interna, Caccia

Art. 11 (Delega delle funzioni relative alla corresponsione degli incentivi ed esercizio della stessa)

Alla concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi di cui al precedente articolo provvedono, per delega, le Comunità Montane o, nel caso in cui le terre assegnate non siano ricomprese, in tutto o in prevalenza, nei perimetri di queste, le Province competenti, in tutto o in prevalenza, per territorio. A questo fine, la Giunta regionale assegna alle Comunità Montane e alle Province le somme autorizzate annualmente in base a criteri di riparto da definire con propria deliberazione sentite le Comunità Montane e le Province, comprendendovi una quota pari al 5% ai fini della copertura delle spese di funzionamento inerenti alle funzioni delegate e comprendendovi, per quanto riguarda le Province, le quote relative al pagamento dei rimborsi di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 4/8/1978 n. 440.

La Giunta regionale ripartisce altresì fra i Comuni, in proporzione alla loro superficie agraria e, in ogni caso, secondo criteri di riparto da definire, sentita l'Associazione regionale dei Comuni con la deliberazione di cui al precedente comma, la somma autorizzata annualmente per la copertura delle spese di funzionamento inerenti alle funzioni ad essi delegate.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni alle Comunità Montane e alle Province, su loro domanda, per la erogazione da parte di detti enti delegati degli incentivi di cui al precedente articolo.

Dette anticipazioni possono anche essere concesse agli enti delegati di cui all'art. 7 della legge regionale 24/7/1978 n. 34/ e successive modificazioni, ai fini della corresponsione del contributo di avviamento di cui al primo comma, lettera a), art. 2 della suddetta legge regionale agli aventi diritto, compresi gli assegnatari di cui alle lettere b) e c) del sesto comma dell'art. 10 della presente legge e secon-

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

segue Art. 11

do le priorità ivi stabilite.

Nell'esercitare le funzioni delegate con la presente legge, le Province, le Comunità Montane e i Comuni si attengono alle direttive emanate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Dette direttive hanno valore vincolante se siano stati sentiti gli Enti delegati.

Le direttive vincolanti sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di inerzia da parte dei Comuni o delle Comunità Montane nell'esercitare una o più funzioni delegate, la Provincia invita detti enti a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale al compimento del singolo atto provvede la Provincia stessa.

In caso di inerzia da parte delle Province nell'esercitare una o più funzioni delegate o i poteri sostitutivi di cui al precedente comma, la Giunta regionale invita le stesse a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale stessa.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione della presente legge e delle relative direttive regionali la Regione può, con propria legge, revocare le funzioni delegate, anche nei confronti di singoli Enti.

Gli Enti delegati debbono, nell'emissione di propri atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle ~~presenti~~ funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acqua interna, Caccia

Art. 12 (Abrogazione della legge regionale 2/3/1974 n.17 e rinvio alla legge 4/8/1978 n.440)

E' abrogata la legge regionale 2/3/1974 n.17 contenente norme in materia di terre abbandonate.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge 4/8/1978 n.440.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 13 (Norma transitoria)

Gli incentivi previsti dall'art.10 della presente legge possono essere estesi, su domanda degli interessati, in favore degli assegnatari di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate concesse in forza di Decreti emessi a partire dal 1° gennaio 1979 ai sensi della legislazione al tempo vigente.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 14
(Finanziamento)

A decorrere dal 1981 nel bilancio di previsione della Regione sono in seriti appositi capitoli denominati:

c.n.i. "Spesa occorrente per la concessione dei contributi in conto capitale per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate - art. 10 l.r. "

c.n.i. "Limite d'impegno per la concessione del concorso degli interessi sui mutui agevolati autorizzati per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate - art.10 l.r."

c.n.i. "Spesa occorrente per la concessione dell'indennità annua agli assegnatari di terre incolte o insufficientemente coltivate - art.10 l.r.".

c.n.i. "Spesa occorrente per il pagamento degli oneri di natura generale connessi all'esercizio delle funzioni delegate a favore di province, Comunità Montane e Comuni ai sensi della normativa regionale di attuazione della legge n.440/1978 sulle terre incolte e insufficientemente coltivate"

Le quote di spesa relative ai suddetti capitoli sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione della Regione.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura, per il 1981, nell'ambito del bilancio pluriennale - "Obiettivo operativo n. 4: Agricoltura, foreste, caccia e pesca", approvato con legge regionale 22/3/1980 n.20. Per gli anni successivi al 1981, gli oneri troveranno copertura nell'ambito dei rispettivi bilanci annuali di previsione della Regione.